

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver sottoscritto 1 buono fruttifero postale in data 10/06/1992 dal valore nominale di £ 1.000.000; afferma che nel corso del rapporto alcuna comunicazione in merito ad eventuale prossima scadenza o prescrizione gli è mai pervenuta e invoca la sospensione della prescrizione essendo minorenne al momento dell'emissione del buono in questione.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, ed evidenziando l'assenza sui titoli di qualsivoglia indicazione relativa a durata e scadenza, si rivolge all'Arbitro domandando il rimborso, unitamente agli interessi e alla rivalutazione.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce l'incompetenza temporale e per materia di questo Arbitro e, nel merito, eccepisce l'intervenuta prescrizione dei buoni; chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario, muovendo da quella *ratione temporis*: il ricorso sarebbe irricevibile perché estraneo alla competenza temporale dell'Arbitro, avendo per oggetto buoni fruttiferi emessi prima del 2009.

Il Collegio di Coordinamento (n. 4656/2022) ha recentemente riaffermato che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva, ai fini della competenza temporale, la data

di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato dall'intermediario. Nel caso di specie il rimborso è stato negato a seguito del reclamo inviato in data 09.01.2026, di talché la competenza temporale di questo Arbitro non può essere negata.

Anche l'eccezione di incompetenza per materia è infondata: l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è conforme all'indicazione del Collegio di Coordinamento (n. 5674/2013) per il quale la disciplina di cui alle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (29.07.09) trova applicazione, «oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-ter, TUF)». In questo senso si sono espressi, oltre a questo Collegio (nn. 1868/2012 e 2454/2012), anche ABF Roma (nn. 2294/2021 e 1846/2011), e ABF Milano (nn. 719/2011 e 315/2011). Venendo al merito, il buono fruttifero appartiene alla serie AD, istituita con DM 23/07/1987, che prevede all'art. 2: «I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.» Si applica l'art. 8 DM 19.12.200, che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che «i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi».

In relazione alla contestata prescrizione, in applicazione degli orientamenti generalmente condivisi dei Collegi territoriali, il buono oggetto del ricorso, emesso in data 10/06/1992, è scaduto in data 10/06/2003 e la prescrizione è maturata in data 11/06/2013, anteriormente alla proposizione del reclamo. L'età del sottoscrittore, al tempo minorenni, non è causa di sospensione del termine di prescrizione, come da orientamento costante dei Collegi territoriali.

La contestazione di parte ricorrente in ordine al mancato adempimento degli obblighi informativi, sebbene non accompagnata da domanda di risarcimento, non è comunque fondata: il Collegio di coordinamento ha avuto modo di chiarire più volte che «la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione» (Coll. coordinamento, decisione n.17814/2019); principio di diritto confermato anche nella recente decisione dello stesso Collegio n.11113/2025 secondo cui la mancata consegna del foglio quindi non rientra tra i fatti impeditivi previsti dall'art. 2935 c.c.

Pertanto va comunque precisato che, nel caso di specie, il buono oggetto di contestazione è stato emesso prima del DM 19.12.2000, a cui va ricondotta la previsione di tali obblighi.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE